



Avvocatura dello Stato

UFFICIO DISTRETTUALE DI CATANIA

Via Vecchia Ognina, 149

Fax 0957221336

pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it

CONS. 4774/16

Avv. ZITO

(riferimento da citare integralmente nella risposta)

Interpretazione della nozione di “uso domestico” quale limite alla facoltà del proprietario di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee del proprio fondo, ai sensi dell’art. 93 r.d. 1775/1933 – Richiesta di parere.

geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it

URG

**Servizio Genio Civile di Ragusa
UO 1- Segreteria Ingegnere Capo**

(si riscontra nota prot. n. 0220486 del 23/11/2016)

Si riscontra la nota a margine, con cui codesto Ufficio pone il quesito se la facoltà del proprietario di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee del proprio fondo, ai sensi dell’art. 93 r.d. 1775/1933, sussista soltanto nell’ipotesi in cui sul fondo insista una costruzione ad uso abitativo ovvero anche nel caso di terreni privi di tali costruzioni.

In ordine alla questione prospettata, si osserva quanto segue.

Occorre, innanzitutto, evidenziare come l’art. 93 r.d. 1775/1933 contenga una nozione funzionale di “uso domestico”, non limitata alla casa familiare, ma estesa ad ogni “*utilizzazione riservata ai bisogni del nucleo familiare*” (in termini, Tribunale Palermo, 22 maggio 2002).

Ai fini dell’applicazione della norma in esame, in altri termini, per “uso domestico” deve intendersi non solo l’utilizzo dell’acqua nell’ambito dell’abitazione, ma, più in generale, l’utilizzazione di essa per i bisogni della famiglia, benché tali bisogni siano realizzati attraverso il mero sfruttamento del fondo ed anche nel caso in cui ad esso non acceda alcuna costruzione.

Verso l’accezione funzionale ed estensiva appena prospettata conduce la stessa formulazione del citato articolo 93, secondo cui “*sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame*”: la norma, infatti, nel ricomprendere tra gli usi domestici l’innaffiamento di orti e giardini e l’abbeveraggio del bestiame, pone la condizione che tali attività siano inservienti non già alla casa familiare, bensì “al proprietario ed alla sua famiglia”, con ciò ponendo, quale unico limite, che l’utilizzazione dell’acqua, anche se effettuata su un fondo privo di costruzioni destinate ad uso abitativo, sia comunque riservata ai bisogni del nucleo familiare, con esclusione, in ogni caso, di qualsivoglia utilizzo per scopi imprenditoriali e, in generale, lucrativi (cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 30176/2002, che ha ritenuto esulare dall’uso domestico l’utilizzo di acqua per la costruzione di un’abitazione sul fondo del proprietario; Tribunale superiore acque pubbliche, sentenze nn. 6/1986 e 20/1986, che hanno ritenuto non ricompresa nella facoltà del proprietario di

cui all'art. 93 r.d. 1775/1933 l'attività di irrigazione di un agrumeto di vasta estensione, il cui prodotto era destinato alla vendita e non ai bisogni della famiglia del proprietario medesimo).

Pertanto, la presenza di una costruzione sul fondo ben potrà non essere decisiva al fine di qualificare l'utilizzo dell'acqua come "domestico", laddove tale costruzione sia destinata allo svolgimento di attività lucrativa, ovvero proprietario del fondo non sia il singolo utente ma piuttosto una società commerciale che agisce con finalità di lucro (in tal senso, Tribunale superiore acque pubbliche, sentenza n. 20/1998: "... l'art. 93 ... accorda tutela al consumo domestico, fornendone un'ampia nozione ... la norma in questione va interpretata nel senso che l'uso domestico e il consumo umano costituiscono nozioni che non si prestano ad essere utilizzate allorchè il proprietario del fondo non sia il singolo utente ma piuttosto una società commerciale, che agisce con finalità di lucro"), o ancora nel caso in cui il fondo, seppur caratterizzato dalla presenza di un'abitazione, sia utilizzato per scopi produttivi imprenditoriali.

Parimenti, l'assenza sul fondo di un'abitazione non può, di per sé sola, far escludere l'uso domestico, ove sul terreno il proprietario esegua una coltivazione di modesta entità o abbeverii bestiame esclusivamente per finalità di consumo familiare.

Infatti, "L'espressione <usi domestici>, cui fa riferimento l'art. 93 ... per delimitare l'ambito di utilizzo delle acque sotterranee prelevate da un pozzo, ha riguardo non solo all'innaffiamento di orti e giardini nonché all'abbeveraggio del bestiame, ma comprende l'uso dell'acqua anche per le colture non riconducibili appropriatamente a quelle dell'orto o del giardino, atteso che l'uso domestico si risolve nella esigenza di conservazione del patrimonio fondiario come unità colturale familiare con esclusione di utilizzazioni aziendali o imprenditoriali che trascendono tale finalità" (in termini, Tribunale superiore acque pubbliche, sentenza n. 87/1993).

Nei termini appena prospettati è il parere di questa Avvocatura.
Si resta a disposizione per integrazioni e/o chiarimenti.

L'Avvocato dello Stato
Giuseppe Zito

23/12/2016

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO F.F.

Angela Palazzo